Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 22 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2218.

Revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 5 giugno 1933, n. 1193, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico all'Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne, costituito ai sensi dell'art. 36, n. c., del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, approvandosene lo statuto;

Visti i Nostri decreti 17 maggio 1934, nn. 893 e 891, con i quali fu revocato il riconoscimento giuridico rispettivamente della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, e le successive determinazioni di inquadramento con le quali le categorie predette vennero rispettivamente attribuite alla Confederazione fascista degli industriali ed alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Vista la domanda in data 22 giugno 1939, con la quale le due Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria hanno chiesto la revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 5 giugno 1933, n. 1193, all'Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 2219.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 2219. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 33.900 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposto in suo favore dalla prof. Medea Norsa, in rappresentanza del Comitato per le onoranze al prof. Girolamo Vitelli, con atto pubblico in data 30 marzo 1939-XVII, per la istituzione di un premio da intitolarsi al nome di Girolamo Vitelli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2220.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle suore di carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso, con sede in Roma.

N. 2220. R. decreto 30 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle suore di carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 134.

Sopratassa aerea ridotta per cartoline dell'industria privata e biglietti da visita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 3 marzo 1932, n. 272;

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sopratassa speciale di trasporto aereo per le cartoline della industria privata ed i biglietti da visita contenenti non più di cinque parole di convenevoli, spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo a destinazione dell'Italia, Libia, Isole italiane dell'Egeo, Città del Vaticano, Albania, Europa, Africa Orientale Italiana, Brasile ed altri Stati del Sud America, viene stabilita come segue:

per l'Italia, la Città del Vaticano, la Libia, le Isole italiane dell'Egeo e l'Albania . . . L. 0,15 per ciascun oggetto
per l'Europa . . . . . . » 0,20 » » »
per l'Africa Orientale Italiana » 0,30 » » »
per il Brasile . . . . . . » 1,70 » » »
per altri Stati del Sud America » 2— » » »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1939-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 325, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, inscritte temporaneamente nel ruolo nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », sono radiate da detto ruolo, dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore « *Pirano* » dalle ore 8 del 13 novembre 1939-XVIII;
Piroscafo-rimorchiatore « *Ardente* » dalle ore 10 del 20 novembre 1939-XVIII;
Piropeschereccio « *Carmencita* » dalle ore 18 del 6 novembre 1939-XVIII;
Motoveliero « *Alessandro Pacchiani* » dalle ore 8 del 25 novembre 1939-XVIII;
Motopeschereccio « *Regina Giovanna* » dalle ore 17 del 21 settembre 1939-XVII;
Motopeschereccio « *Triglia* » dalle ore 19 del 30 ottobre 1939-XVIII;
Motopeschereccio « *S. Angelo* » dalle ore 20 del 25 ottobre 1939-XVII;
Motopeschereccio « *Impero* » dalle ore 12 del 24 ottobre 1939-XVII;
Motopeschereccio « *S. Domenico* » dalle ore 20 del 27 ottobre 1939-XVII;
Motopeschereccio « *Tripoli* » dalle ore 14 del 18 dicembre 1939-XVIII;
Motopeschereccio « *Anna* » dalle ore 18 del 9 novembre 1939-XVIII;
Motopeschereccio « *I sei fratelli* » dalle ore 16 del 20 settembre 1939-XVII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1940-XVIII
Registro n. 3 Marina, foglio n. 491. — COLONNA

(1128)

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1939-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 327, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine », di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria « dragamine » sono radiate da detto ruolo, dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « *S. Giuseppe* » dalle ore 13 del 27 ottobre 1939-XVII;
Motopeschereccio « *S. Michele* » dalle ore 14 del 27 ottobre 1939-XVII;
Motopeschereccio « *S. Andrea* » dalle ore 9 del 15 settembre 1939-XVII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1940-XVIII
Registro n. 3 Marina, foglio n. 492. — COLONNA

(1129)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Silvia Vigo fu Lorenzo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Silvia Vigo, nata a Trieste il 9 dicembre 1910 da Lorenzo e da Maria Aidinian, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Silvia Vigo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 6 febbraio 1940 del Consiglio di Stato (sezione I), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Silvia Vigo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1157)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 febbraio 1940-XVIII.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Mario G. B. Domenico Borrione di Antonio Giuseppe.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Mario G. B. Domenico Borrione, nato a Genova il 26 ottobre 1907 da Antonio Giuseppe e da Pia Trabucco trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Borrione il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 6 febbraio 1940 del Consiglio di Stato (sezione I), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Mario G. B. Domenico Borrione il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1158)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1940-XVIII.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del Distretto delle imposte dirette di Grosseto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto in tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, costituiscono il Distretto delle imposte dirette di Grosseto, nella provincia omonima;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal 1° marzo 1940-XVIII per tutti i Comuni del Distretto delle imposte dirette di Grosseto e cioè per i comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Roccastrada, Civitella Paganico, Campagnatico, Scansano, e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio della Bealerassa in provincia di Torino.

Con decreto Ministeriale 14 marzo 1940-XVIII, n. 1094, è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215 al Consorzio della Bealerassa, con sede nel comune di Villafranca Sabauda (Torino), ed è stato approvato, con le modifiche indicate nelle premesse del decreto stesso, lo statuto, deliberato nell'assemblea dei proprietari interessati il 28 febbraio 1939-XVII.

(1140)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nei bacini montani dei torrenti del Monte Subasio (Perugia)

Con decreto Ministeriale 16 marzo 1940, n. 438, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei torrenti che discendono dal Monte Subasio, affluenti del fiume Chiascio, zona di M. Pietrolungo, nel comune di Spello (Perugia), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia, in data 24 giugno 1938.

Pei motivi indicati nel decreto stesso, sono stati respinti i ricorsi dei signori Cianetti Michele, in qualità di rappresentante degli olivicoltori di Spello e Manni Angelo ed altri, diretti ad ottenere, dal predetto elenco, l'esclusione dei terreni di proprietà del comune di Spello e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

(1141)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 65

del 20 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	74,28
Francia (Franco)	42,10
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,64
Belgio (Belgas)	3,37
Canadà (Dollaro)	16,25
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	76,18
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,515
Portogallo (Scudo)	0,6918
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	192,31
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,55
Id. 3,50 % (1902)	69,375
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Id. 5 % (1935)	91,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,375
Id Id 5 % (1936)	92,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,625
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,575

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Avviso di rettifica

Il marchio di fabbrica della ditta A. Moroni Gomma a Milano, annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare, come da avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 1940-XVIII, risulta trascritto al n. 47436 anzichè al n. 47435 come erroneamente indicato nell'avviso di cui sopra.

Il direttore: ZENGARINI

(1141)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 ottobre 1939-XVII col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore, ed il comm. dott. Mario Ferrero è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto comm. dott. Mario Ferrero non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il gr. uff. Attilio Bonino è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del comm. dott. Mario Ferrero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1136)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Aidone (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 dicembre 1939-XVIII col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone, ed il cav. avv. Giuseppe Spampinato è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto cav. avv. Giuseppe Spampinato non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Lo Jacono è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone (Enna), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del cav. avv. Giuseppe Spampinato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1137)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Milena, in liquidazione, con sede nel comune di Milena (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Giuseppe », di Milena, con sede nel comune di Milena (Caltanissetta), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme previste dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 12 dicembre 1936-XV, col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerata l'opportunità di sostituire i componenti il predetto Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori cav. Salvatore Angilella fu Gaetano, Giovanni Cassenti fu Giuseppe e Giuseppe Cipolla di Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Milena, in liquidazione, avente sede nel comune di Milena (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione degli attuali componenti il Comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1154)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino, in liquidazione, con sede nel comune di Castiglione Cosentino (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 aprile 1939-XVII con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino, con sede nel comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 24 aprile 1939-XVII con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei componenti il predetto Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori cav. Oscar Papa, dott. Alfonso De Santis fu Stanislao e Giacobbe Matroianni di Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Cosentino, in liquidazione, avente sede nel comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione degli attuali componenti il Comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1155)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, in liquidazione, con sede nel comune di Chianche (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, con sede nel comune di Chianche (Avellino) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 19 maggio 1937-XV, col quale sono stati nominati i mebri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;
Considerato che il rag. Giacomo Fracassetti, membro del Comitato di sorveglianza ha trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. Carmine Laudonia è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, in liquidazione, avente sede nel comune di Chianche (Avellino), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Giacomo Fracassetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1156)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli », in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo).

Nella seduta tenuta il 3 marzo 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli », in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo), il prof. Rosario Traina fu Ignazio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1158)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto 3 ottobre 1939 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;
Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, relativo alla nomina nei ruoli di personale di gruppo *C* degli ufficiali in congedo in servizio di ruolo nel personale subalterno delle Amministrazioni statali;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti: i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento per il personale approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46, sul trattamento economico del personale avventizio in genere che venga nominato in ruolo;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, col quale sono stati determinati gli assegni da corrispondersi al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) di questo Ministero.

Non sono ammesse al concorso persone che, a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengano alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

E' riservata ai candidati la facoltà di produrre oltre il suddetto termine, ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 3.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente e contenere la dichiarazione che il concorrente è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 34 anni.

Tale limite massimo di età è elevato a 39 anni per gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli aspiranti, infine, che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età di 34 anni, è, inoltre elevato di 4 anni per gli aspiranti che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I limiti massimi di età di cui ai commi precedenti sono, infine, elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni, di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato.

Per il personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti dell'agricoltura, il servizio non stabile prestato presso detti enti è computato agli effetti del raggiungimento del predetto periodo di due anni. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio.

I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentazione di questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale e da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Parito stesso.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P.F.S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P.N.F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini Sanmarinesi i certificati d'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di ammissione ad Istituti di 2° grado di istruzione media classica, scientifica, tecnica o magistrale, o certificato di ammissione al ginnasio superiore rilasciato da Istituti medi di 1° grado regi, pareggiati o parificati; od anche diploma di computista commerciale, o

certificato di ammissione con esame alla scuola tecnica commerciale oppure diploma di agente rurale o di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale regia, pareggiata, o parificata. Sono altresì validi per l'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica o complementare, di licenza di scuola pratica di agricoltura o di licenza di scuola professionale di 2° grado conseguiti a termini di precedenti ordinamenti scolastici in una scuola regia o pareggiata, o parificata.

Si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex-combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 conseguirono il grado di ufficiale;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

h) foglio di congedo militare o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare, presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A. O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P. N. F., del P. F. S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*). Sono, però, tenuti a presentare copia dello stato di servizio civile (redatta su carta da bollo da L. 8 o su apposito stampato con applicazione di marca da bollo da L. 8 da annullarsi dall'ufficio del bollo) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso Amministrazioni dello Stato, in genere presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nel n. 4 della lettera *a*) del precedente articolo 3, in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di due prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almenuo sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1542.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, numero 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-18.

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva l'esito del concorso. Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso, salvo il disposto dell'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del ruolo d'ordine di gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termini dell'articolo precedente sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a sensi del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte:

1. — Componimento italiano;
2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1. — Diritti e doveri dell'impiegato;
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione dello Stato, con speciale riguardo all'ordinamento dei servizi del Ministero - Ordinamento degli archivi;
3. — Elementi di storia d'Italia;
4. — Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Saggio di scrittura a macchina

Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(1121)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ed esami al posto di vice direttore straordinario di 3ª classe (grado 9°, gruppo A) presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le disposizioni emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione o assistenza degli invalidi di guerra,

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-918;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'A.O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2178, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-18;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1929, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1567, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1930, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti i Regi decreti-legge 23 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, sulle stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1039, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di vice direttore straordinario di 3ª classe (grado 9° di gruppo *A*) presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara.

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone che, a termini dell'articolo 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengono alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in chimica pura.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

E' riservata ai candidati la facoltà di produrre oltre il suddetto termine, ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 35 anni. Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni per gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, o per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per gli aspiranti infine che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età di 35 anni è, inoltre, elevato di 4 anni per gli aspiranti che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatosi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I limiti massimi di età di cui ai commi precedenti sono infine elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni, di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Regie stazioni sperimentali agrarie o presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio, oppure ai Gruppi universitari fascisti.

I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentazione di questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P.F.S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P.N.F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Ministro Segretario del P.N.F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) diploma originale o copia notarile di laurea in chimica pura, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale e in quello di laurea;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle preesistenti residenze;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto;

h) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione o del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'A.O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.F.S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*. Sono, però, tenuti a presentare copia dello stato di servizio civile (redatta su carta da bollo da L. 8 o su apposito stampato con applicazione di marca da bollo da L. 8 da annullarsi dall'Ufficio del bollo) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e divimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso Regie stazioni sperimentali agrarie o presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente, gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi in triplice esemplare, che ritengono opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel candidato la attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nel campo particolare del quale si occupa la stazione.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a)*, n. 4, del precedente articolo 4 in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso che sarà composta nei modi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, citato nelle premesse, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, del R. decreto 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A.O., dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-18.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva l'esito del concorso. Sui reclami che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice direttore straordinario di 3ª classe (grado 9° di gruppo *A*), nel ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie con lo stipendio lordo iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito a ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

PROGRAMMA DI ESAME:

Prova scritta: Chimica agraria.

Prova pratica: Analisi dei prodotti agrari, con particolare riferimento alle sostanze grasse.

Prova orale: Chimica generale. Chimica agraria. Chimica tecnologica degli oli e grassi. Fisiologia vegetale. Impianti e macchine olearie. Legislazione relativa alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(1122)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso al posto di vice direttore straordinario di 3ª classe (grado 9°, gruppo A) della Regia stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidente emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'A.O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1929, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1597, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 5 gennaio 1939, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti: i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, sulle stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1039, e la legge 29 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di vicedirettore straordinario di 3ª classe (grado 9° di gruppo *A*) presso la Regia stazione di gelsicultura e di bachicoltura di Ascoli Piceno.

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone che, a termini dell'articolo 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengano alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in scienze agrarie, o in scienze naturali, o in chimica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi.

E' riservata ai candidati la facoltà di produrre oltre il suddetto termine, ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 35 anni. Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni per gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipedenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, o per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per gli aspiranti, infine, che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età di 35 anni è, inoltre, elevato di 4 anni per gli aspiranti che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I limiti massimi di età di cui ai commi precedenti sono infine elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni, di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto

servizio da almeno due anni presso, le Regie stazioni sperimentali agrarie o presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o dal segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio, oppure ai Gruppi universitari fascisti.

I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentare questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato di cui sopra deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P.F.S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P.N.F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) diploma originale o copia notarile di una delle lauree indicate nell'art. 2, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale e in quello di laurea;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze.

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

h) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciato in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.F.S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*); sono, però, tenuti a presentare copia dello stato di servizio civile (redatta su carta da bollo da L. 6 o su apposito stampato con applicazione di marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso Regie stazioni sperimentali agrarie o presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente, gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno

tenuti in conto particolare quelli che attestino nel candidato l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nel campo particolare del quale si occupa la stazione.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. È fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*), n. 4 del precedente art. 4, in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà composta nei modi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, citato nelle premesse, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1932, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024 sull'incremento demografico, nell'art. 58 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, del R. decreto 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva l'esito del concorso. Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice direttore straordinario di 3ª classe (grado 9° di gruppo *A*) nel ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie con lo stipendio lordo iniziale di L. 14.400 annue e il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito a ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: Fisica ed elementi di chimica — Fisica — Chimica generale, inorganica e organica — Microbiologia — Elementi di anatomia e fisiologia vegetale — Elementi di anatomia e fisiologia animale — Elementi di genetica — Bachicoltura e gelsicoltura.

Prova pratica: Tecnica microscopica ed istologica — Tecnica di laboratorio per analisi chimiche applicate alla biologia.

Prova orale: Le stesse materie indicate per la prova scritta — Nozioni di statistica agraria.

Roma, addì 27 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(1123)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esperimento per l'assunzione in servizio permanente presso l'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione di cinque operai specializzati (posti del gruppo 2°) e di quattro operai comuni (posti del gruppo 3°).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esperimento per l'assunzione in servizio permanente presso l'Officina centrale del materiale per le imposte di fabbricazione di cinque operai specializzati (posti del gruppo II) e di quattro operai comuni (posti del gruppo III) di cui al n. 6 della tabella *A* allegata al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962.

Art. 2.

L'esperimento consisterà in una prova pratica di esame in base al programma allegato al n. 15 al R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1507.

Art. 3.

Per l'ammissione all'esperimento gli aspiranti debbono avér alla data del presente decreto:

a) compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno di età;
b) essere provvisti della licenza delle scuole elementari (compimento corso superiore 5ª classe elementare).
c) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
d) non appartenere alla razza ebraica.

Coloro che intendono prendere parte all'esperimento debbono presentare o far pervenire alla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, nel termine perentorio di giorni 30 che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo di L. 6 corredata dei documenti di rito.

Gli aspiranti devono pure comprovare con documenti legali l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono in base alle norme vigenti, diritti preferenziali per il conferimento dei posti di salariati dello Stato.

Gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti saranno sottoposti a visita medica per stabilire la loro incondizionata idoneità fisica al posto al quale concorrono.

Art. 4.

La Commissione incaricata di procedere all'accertamento dei requisiti e della abilità professionale degli aspiranti ai posti in parola è, a termini dell'art. 11 del R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, così composta:

Presidente: gr. uff. Scarella Costanzo, ispettore generale amministrativo;

Membri: comm. dott. ing. Tamburri Francesco, ingegnere capo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; cav. uff. dott. Ferrauto Antonio, capo sezione.

Segretario: cav. rag. Mercuro Amerigo, ispettore principale di dogana.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 5.

Alla nomina ai posti in parola sarà provveduto con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, salva l'osservanza delle disposizioni vigenti circa i diritti preferenziali per il conferimento dei posti di salariati dello Stato

I vincitori conseguiranno la nomina definitiva dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, se riconosciuti meritevoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1159)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Padova.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 19 del giorno 24 stesso mese, con il quale, tra l'altro, veniva costituita come appresso, con sede presso la Prefettura di Padova, la Commissione giudicatrice del concorso indetto da quel Prefetto per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in quella Provincia al 30 aprile 1935:

Presidente: Vandelli dott. Ermindo, vice prefetto;

Componenti: Rebuzzi dott. Abelardo, veterinario provinciale; Menzani prof. Cesare, docente di clinica medica veterinaria; Ruggerini prof. Guido, docente di igiene e ispezione delle carni; Galbusera dott. Severo, veterinario condotto;

Segretario: Biamonte dott. Giuseppe, segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Visto il R. decreto 6 luglio 1939-XVII, con il quale, in accoglimento del ricorso del dott. Bertolini Carlo, sono stati annullati i verbali in data 7 e 8 febbraio 1938 della Commissione giudicatrice del predetto concorso nonchè il provvedimento del prefetto di Padova in data 15 febbraio 1938 con il quale veniva approvata la nuova graduatoria del concorso stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Vandelli Ermindo, collocato a riposo, e del dott. Rebuzzi Abelardo, deceduto, nella Commissione suaccennata, che dovrà rifare le operazioni del concorso predetto;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Attardi Luigi, ispettore provinciale amministrativo ed il dott. Fattore Ettore, veterinario provinciale, sono rispettivamente, nominati presidente e componente della Commissione giudicatrice del suaccennato concorso in sostituzione dei dottori Vandelli Ermindo e Rebuzzi Abelardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1147)

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in provincia di Pesaro

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 19 del giorno 24 stesso mese, con il quale, tra l'altro, veniva costituita come appresso, con sede presso la Prefettura di Ancona, la Commissione giudicatrice del concorso indetto dal prefetto di Pesaro per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in quella Provincia al 30 aprile 1935:

Presidente: Marcellini dott. Roberto, vice prefetto;

Componenti: Clemente dott. Antonio, medico provinciale; Rapisarda prof. Antonio, docente di patologia medica; Cappelli prof. Lorenzo, docente in clinica chirurgica; Fiorini dott. Luigi, medico condotto;

Segretario: Vaccaro dott. Michele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, con il quale, in accoglimento del ricorso del dott. Galeppi Francesco, sono stati annullati i verbali in data 14 maggio e 2 giugno 1936 della Commissione giudicatrice del predetto concorso, i due provvedimenti del prefetto di Pesaro in data 1° luglio 1936 con i quali veniva approvata la graduatoria del concorso e venivano designati i vincitori del concorso medesimo, nonchè la delibera 9 novembre 1936 con la quale il podestà di Pesaro procedeva alla nomina del dott. Magnani Dante al posto di medico condotto della frazione di Pozzo Alto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei dottori Clemente Antonio e Vaccaro Michele, trasferiti in altra sede, in seno alla Commissione suaccennata, che dovrà rifare le operazioni del concorso predetto;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Frongia Mario, medico provinciale ed il dott. Nania Mario, primo segretario, sono rispettivamente, nominati componente e segretario della Commissione giudicatrice del suaccennato concorso in sostituzione dei dottori Clemente Antonio e Vaccaro Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 18 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1148)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i decreti prefettizi 26 agosto 1939-XVIII con i quali veniva provveduto, rispettivamente, alla approvazione della graduatoria per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XV e alla designazione dei candidati vincitori per le singole condotte messe a concorso;

Visto il decreto prefettizio 15 dicembre 1939-XVIII, n. 37035, con il quale il dottor Tomaso Dell'Aquila veniva dichiarato vincitore per la terza condotta medica del comune di Imola, in sostituzione del dott. Giancarlo Biffi, rinunciatario;

Ritenuto che il dott. Tomaso Dell'Aquila ha presentato atto di rinunzia alla nomina a titolare della cennata condotta, come risulta dalla deliberazione podestarile 1° febbraio 1940-XVIII, n. 88, resa esecutiva il 19 febbraio 1940-XVIII, n. 4682;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 22 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dottor Pasquale Bottau è dichiarato vincitore per la terza condotta medica del comune di Imola, in sostituzione del dott. Tomaso Dell'Aquila, rinunciatario.

Il presente decreto, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per giorni otto consecutivi, agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Imola.

Bologna, addì 5 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(1107)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visti gli atti relativi al concorso per il posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi bandito addì 31 dicembre 1938;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 15 giugno s. a., n. 135, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso medesimo, con sede in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica;

Vista la relazione in data 22 dicembre 1939-XVIII da detta Commissione compilata, nonchè la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei;

Visti gli articoli 36, 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1939, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 75 ed 81 del regolamento per i concorsi sanitari 11 marzo 1936-XVII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi:

1) Dott. Lazzareschi Corrado . . . . con punti 78,10
2) Dott.ssa Casella-Iandolo Anna . . » 77,1833

Copia del presente decreto sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi della Provincia e per otto giorni consecutivi affissa all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Lucca, addì 28 febbraio 1940-XVIII

Il prefetto: GAETANI

(1061)

REGIA PREFETTURA DELL'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1939-XVIII col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la nomina al posto di veterinario condotto nel Consorzio di S. Demetrio nei Vestini;

Visto il decreto 23 dicembre 1939 col quale il dott. Vanni Salvatore è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto nel Consorzio di S. Demetrio nei Vestini;

Vista la lettera del podestà di S. Demetrio con la quale si comunica che lo stesso dott. Vanni Salvatore ha rinunciato al posto di veterinario condotto;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Il dott. Carnicelli Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto nel Consorzio dei comuni di S. Demetrio, Fagnano, Fontecchio e Tione e viene designato per la nomina.

Il podestà di S. Demetrio, presidente del Consorzio su indicato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che ai sensi e per gli effetti di legge sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 7 marzo 1940-XVIII

Il Prefetto.

(1105)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.